
**Decreto del Consiglio di Stato
concernente il Contratto normale di lavoro per il settore
della fabbricazione di apparecchiature elettriche
(BU 2013, 9-10 e BU 2013, 222)**

(del 17 dicembre 2013)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la sentenza del 20 novembre 2013 della I Corte di diritto civile del Tribunale federale che ha respinto il ricorso contro il decreto del 16 gennaio 2013 del Consiglio di Stato concernente il contratto normale di lavoro per il settore della fabbricazione di apparecchiature elettriche, pubblicato sul BU 1/2013 del 18 gennaio 2013, pagg. 9-10 e sospeso con il decreto del Consiglio di Stato pubblicato sul BU 28/2013 del 3 maggio 2013, pag. 222,

decreta:

I.

L'entrata in vigore del contratto normale di lavoro con salario minimo vincolante, circoscritto agli operai (impiegati con qualifiche basse) del settore della fabbricazione di apparecchiature elettriche (cfr. BU 1/2013 del 18 gennaio 2013, pagg. 9-10), è fissata al 1° gennaio 2014.

II.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Bellinzona, 17 dicembre 2013

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **P. Beltraminelli**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Decreto del Consiglio di Stato concernente il contratto normale di lavoro per il settore della fabbricazione di apparecchiature elettriche

(del 16 gennaio 2013)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti i controlli effettuati, nel corso del 2010/2011, dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro su incarico della Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone, art. 360b del Codice delle obbligazioni, dai quali sono emersi degli abusi ai sensi dell'art. 360a CO nel settore della fabbricazione di apparecchiature elettriche;

richiamata la pubblicazione sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 50/2012 di venerdì 22 giugno 2012 del Contratto normale di lavoro (CNL) per il settore della fabbricazione di apparecchiature elettriche;

esaminate le osservazioni pervenute nel termine di pubblicazione datate 28 giugno 2012 di AITI, 20 luglio 2012 di Swissmem e 20 luglio 2012 di Adaxys;

sentite, nel merito delle osservazioni, le parti interessate;

rilevato come le osservazioni pervenute non sono tali da giustificare né una modifica né un abbandono della procedura di adozione del CNL;

considerate la rappresentatività del campione esaminato e l'adempimento delle condizioni poste dall'art. 360a CO per l'adozione di un CNL con salari minimi vincolanti;

richiamati:

- il Codice delle obbligazioni, segnatamente gli art. 360a e segg.,
- la legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali dell'8 ottobre 1999, la relativa ordinanza, nonché la legge d'applicazione della legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali dell'8 ottobre 1999 e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero dell'11 marzo 2008 e il relativo regolamento;

preso atto della decisione della Commissione tripartita del 14 settembre 2012 di proporre al Consiglio di Stato l'adozione di un contratto normale di lavoro con salario minimo vincolante, circoscritto agli operai (impiegati con qualifiche basse) del settore della fabbricazione di apparecchiature elettriche,

decreta:

L'entrata in vigore del Contratto normale di lavoro con salario minimo vincolante, circoscritto agli operai (impiegati con qualifiche basse) del settore della fabbricazione di apparecchiature elettriche, è fissata al 1° aprile 2013.

Bellinzona, 16 gennaio 2013

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **M. Borradori**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Allegato

Contratto normale di lavoro con salario minimo vincolante, circoscritto agli operai (impiegati con qualifiche basse) del settore della fabbricazione di apparecchiature elettriche

Le disposizioni evidenziate in grassetto hanno carattere obbligatorio.

Art. 1 Campo di applicazione

Il contratto è applicabile al personale impiegato (operai non qualificati) del settore della fabbricazione di apparecchiature elettriche.

Art. 2 Durata del lavoro

La durata settimanale del lavoro è di 40 ore ripartite su 5 giorni.

Art. 3 Importo del salario minimo

Salario orario minimo di base in CHF

Personale operaio: fr. 17.30

Al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

– 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza

– 3.6% per 9 giorni festivi

Art. 4 Adeguamento al rincaro dei salari minimi

I salari minimi saranno adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre. Le disposizioni relative sono pubblicate nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino. Il salario è corrisposto alla fine di ogni mese di lavoro o al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Al lavoratore è consegnato, per ogni periodo di paga, un conteggio salariale dettagliato.

Art. 5 Altre disposizioni

Per tutte le altre disposizioni si rimanda ai disposti del CO come pure della LL.

Art. 6 Entrata in vigore e durata

Il Consiglio di Stato stabilisce l'entrata in vigore del contratto normale di lavoro per il settore della fabbricazione di apparecchiature elettriche. Il contratto ha una validità di 2 anni.
